

ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA- 11 MAGGIO 2017 ORE 06:00

## Antiriciclaggio: società fiduciarie senza obblighi di adeguata verifica rafforzata

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima Barbara Ogliaruso - Avvocato, Loconte & Partners*

Nel parere sullo schema di decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, è stata recepita l'esclusione delle società fiduciarie dagli obblighi di adeguata verifica rafforzata. In particolare, il Governo è stato chiamato a valutare l'opportunità di tenere distinto il caso in cui, nella catena partecipativa di una società, ci sia un "fiduciario" dal caso in cui, invece, sia presente una società fiduciaria. Per evitare incertezze interpretative, è stato quindi suggerito di chiarire che "nella nozione di "fiduciari" non rientrano le società fiduciarie iscritte ex art. 106 TUB". Ma perché non estendere l'esclusione anche alle società fiduciarie che operano ex lege n. 1939/1966?

Nella seduta del 4 maggio 2017, le Commissioni riunite (II) Giustizia e (VI) Finanze della Camera hanno espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sullo schema di decreto legislativo attuativo della c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio.

Tra le questioni di maggior rilievo, spicca senz'altro l'aggiustamento richiesto dalla Camera all'art. 24, comma 2, lettera a), n. 4, relativo all'applicazione di **misure rafforzate di adeguata verifica sulla clientela** che siano "società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari"

### Leggi anche

- [Antiriciclaggio: segnalazioni tardive da eliminare](#)

- [Antiriciclaggio: recepimento della IV direttiva alle battute finali](#)

L'art. 2 dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) n. 2015/849 - che modifica e sostituisce l'attuale normativa in materia (D.Lgs. n. 231/2007) - ha posto una grande enfasi sul tema dell'**adeguata verifica rafforzata** (art. 28), portando altresì ad uno "sdoppiamento" della norma: l'art. 24, sugli "obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela" e l'art. 25 sulle "modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela".

Conformemente all' Allegato III della IV direttiva antiriciclaggio, dunque, l'art. 2 dello schema di decreto, stabilisce all'articolo 24 ("Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela") le tipologie di cliente o di prodotto che sono caratterizzati da un **elevato profilo di rischio** e per i quali si rende necessaria l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Tra le ipotesi di **presunzione iuris et de iure** di elevata rischiosità indicate dalla norma, di particolare rilievo - per quanto qui d'interesse - è la previsione di cui al comma 2, lettera a), n. 4, in base al quale:

"Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti **fattori**:

a) fattori di rischio relativi al cliente quali:

4. società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari".

Sebbene l'approccio della disposizione in commento appaia senz'altro condivisibile, non vi è dubbio che l'attuale formulazione della norma può condurre a non poche **incertezze interpretative**.

In effetti - come tra l'altro si legge anche nel parere approvato lo scorso 4 maggio - la locuzione "società [...] partecipate da fiduciari" non distingue:

- il caso in cui una **società** sia **partecipata da un "fiduciario"** (categoria molto ampia che ricomprende anche, ad esempio, i trust)
- dal caso in cui, invece, sia **partecipata da una "società fiduciaria"**.

A tale ultimo proposito, non sembra del tutto opportuno sottoporre ad adeguata verifica rafforzata soggetti, quali le società fiduciarie, che sono già adeguatamente monitorati dalle autorità di vigilanza (Banca d' Italia).

Per la suddetta ragione, dunque, la Camera ha chiesto al Governo di valutare l'opportunità di tenere **distinto** il caso in cui nella catena partecipativa di una società ci sia un "fiduciario" dal caso in cui, invece, sia presente una società fiduciaria.

Al fine di evitare incertezze interpretative, è stato quindi suggerito di integrare il comma 2, lettera a), n. 4, chiarendo che "nella nozione di "fiduciari" non rientrano le **società fiduciarie** iscritte *ex art. 106 TUB*".

Tuttavia, alla luce delle considerazioni appena svolte, non si comprende il motivo della mancata estensione dell'esclusione di cui sopra, anche alle società fiduciarie che operano *ex lege* n. 1939/1966, posto che entrambe le tipologie sono soggetti regolamentati e vigilati.

In chiusura, si segnala che anche il Senato, nella seduta del 9 maggio 2017, ha approvato (con condizioni e osservazioni) il rispettivo parere sullo schema di decreto attuativo della IV Direttiva antiriciclaggio, senza apportare alcuna modifica sul tema.

**Leggi anche [Antiriciclaggio: arriva l'ok delle Commissioni del Senato](#)**

Non ci resta, dunque, che attendere le considerazioni finali del Governo.